



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 240 del 28 novembre 2025

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 1099
DEL 27 NOVEMBRE 2025

***DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLA SOSTENIBILITÀ. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
E ALLA SOSTENIBILITÀ***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – V – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì ventisette del mese di novembre, alle ore 14.42 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Maselli, Palazzo, Regimenti e Rinaldi.*

Sono collegati in videoconferenza: *la Vicepresidente e l'Assessore Schiboni.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera e Righini.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ghera.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1099

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per la promozione dell’educazione ambientale e alla sostenibilità. Istituzione del sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al “Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di

entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2025, n. 203, concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2025, n. 204, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”;
- VISTA** la legge regionale 8 agosto 2025, n. 13, recante: “Rendiconto Generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2024”;
- VISTA** la legge regionale 8 agosto 2025, n. 14, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 2 ottobre 2025, n. 881, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 1173/2024, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA** la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante “Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale” che detta, tra l’altro, disposizioni volte a promuovere attività di informazione, educazione e sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale;
- VISTA** la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, che prevede il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1994, n. 344 per la prosecuzione delle attività del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale;
- VISTO** l’Accordo tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l’attuazione del “Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità” sancito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, in sede di Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- CONSIDERATO** che, nell'attuale riparto di competenze tra lo stato e le autonomie territoriali, definito dal Titolo V della Costituzione, in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e di "valorizzazione dei beni ambientali", il Sistema Nazionale INFEA si configura come l'integrazione di Sistemi a scala regionale che siano in grado di articolarsi come organizzazioni aperte e dinamiche, dove l'Amministrazione regionale svolge un ruolo di regia e di coordinamento sia nei confronti degli Enti Locali, sia dei numerosi soggetti che, a vario titolo e con molteplici competenze, si occupano delle problematiche complesse che legano la sostenibilità all'educazione, alla formazione e all'informazione;
- VISTA** la Risoluzione A/RES/70/1 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile;
- VISTA** la delibera 22 dicembre 2017, n. 108 del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica (CIPE), recante approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile;
- VISTA** la Delibera 18 settembre 2023 del Comitato Interministeriale per la Transizione ecologica (CITE) di approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), che riafferma il ruolo della SNSvS quale quadro di riferimento nazionale per la declinazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATO** il parere favorevole al documento di aggiornamento periodico della SNSvS formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 (re. 209/CSR), nel quale è raccomandata la prosecuzione delle attività di collaborazione e accompagnamento dei territori per l'attuazione dell'Agenda 2030 e della SNSvS;
- PRESO ATTO** che nel documento di aggiornamento della SNSvS l'educazione e la formazione per lo sviluppo sostenibile rappresentano sottocategorie del "Vettore di sostenibilità" "Cultura per la sostenibilità";
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2021, n. 170 concernente "Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) 'Lazio, regione partecipata e sostenibile';
- CONSIDERATO** che la declinazione territoriale degli obiettivi di sviluppo sostenibile riveste un ruolo centrale nel procedimento di adeguamento della SRSvS agli aggiornamenti della SNSvS ed è sostenuta, anche finanziariamente, dal Programma di utilizzo del fondo per le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile

di cui all'art 109, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, approvato con delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 22;

RITENUTO pertanto di istituire, con apposita legge regionale, il Sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità, (Sistema INFEAS) con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione ambientale e alla sostenibilità nel territorio regionale nel più ampio ambito degli interventi volti alla territorializzazione dei Vettori di sostenibilità della SNSvS;

VISTA l'allegata proposta di legge regionale recante "Disposizioni per la promozione dell'educazione ambientale e alla sostenibilità. Istituzione del sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità", che consta di n. 13 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'Ufficio legislativo, con nota prot. n. 1139798 del 18 novembre 2025, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore al "Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità" e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale", unite alla presente proposta di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale, che consta di n. 13 articoli, recante "Disposizioni per la promozione dell'educazione ambientale e alla sostenibilità. Istituzione del sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al "Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità" e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi e finalità

CAPO II – SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ

Art. 3 – Sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità

Art. 4 - Centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale e alla sostenibilità

Art. 5 - Centri di educazione alla sostenibilità

Art. 6 - Rete INFEAS

CAPO III – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 - Programma triennale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale e alla sostenibilità

Art. 8 - Piano annuale di attuazione del programma triennale INFEAS

Art. 9 - Attuazione della programmazione regionale del Sistema INFEAS

Art. 10 - Consulta regionale per l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 11 - Clausola di valutazione degli effetti finanziari

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

Art. 13 - Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, con la presente legge, favorisce la diffusione dei principi di salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo nel territorio regionale del Sistema di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità (Sistema INFEAS), previsto nell'articolo 3, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto e nel rispetto dei principi generali in materia ambientale, previsti dalla normativa europea e statale, e in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), nonché in conformità ai principi dell'Agenda 2030, sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Art. 2
(Principi e finalità)

1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, trasparenza e partecipazione, promuove lo sviluppo di conoscenze e capacità di azione a livello individuale e sociale, finalizzate a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi rivolti all'intera popolazione e, in particolare, ai giovani.

2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'educazione alla sostenibilità, attraverso azioni integrate che coniugano aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, in particolare sui temi della protezione dell'ambiente, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della transizione energetica, dello sviluppo equo e sostenibile dei territori, della tutela della salute, della protezione e valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;
- b) favorire la condivisione, con i cittadini e loro forme organizzate, delle conoscenze in materia di ambiente e sviluppo sostenibile in possesso della pubblica amministrazione, al fine di promuovere la partecipazione attiva alla costruzione di un futuro sostenibile;
- c) istituire e sviluppare il Sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità (Sistema INFEAS), previsto nell'articolo 3, in collaborazione con gli enti territoriali e locali, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito ARPA Lazio, il sistema scolastico e dell'alta formazione, le università, le imprese, gli enti del Terzo settore e tutti i soggetti pubblici e privati che, nell'ambito delle loro attività costitutive, operano in coerenza con i principi della presente legge;
- d) consolidare la gestione multilivello e partecipata delle politiche in materia di educazione ambientale e alla sostenibilità, attraverso l'istituzione del Sistema INFEAS e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti, favorendo l'integrazione e la collaborazione con istituti scolastici e reti territoriali, che perseguono l'educazione ambientale e alla sostenibilità;
- e) promuovere il coordinamento istituzionale tra gli enti del Sistema INFEAS e gli enti e i soggetti pubblici e privati operanti nel campo dell'educazione ambientale, anche attraverso specifici accordi e convenzioni;
- f) accrescere le competenze dei soggetti che operano nel campo dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, offrendo percorsi di condivisione e aggiornamento, utili a sensibilizzare e coinvolgere la collettività sui temi dello sviluppo sostenibile;
- g) contribuire e partecipare al sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, di seguito INFEA, previsto nell'articolo 3, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) e successive modifiche, sulla base

degli atti di indirizzo e di programma approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previsti nel decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali) e successive modifiche e al processo di aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS).

CAPO II

SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ

Art. 3

(Sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità)

1. È istituito il Sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità, di seguito Sistema INFEAS, nel quale sono coinvolti soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, che persegue l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione ambientale e alla sostenibilità.

2 La Regione, nell'ambito del Sistema INFEAS, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e opera attraverso i seguenti soggetti:

- a) il Centro Regionale di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, previsto nell'all'articolo 4;
- b) i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, previsti nell'articolo 5, accreditati al Sistema INFEAS;
- c) la Consulta per l'educazione ambientale e alla sostenibilità, prevista nell'articolo 11.

3. Concorrono al Sistema INFEAS, l'ARPA Lazio, gli enti territoriali di area vasta, i comuni e le loro forme associative, gli enti di gestione delle aree naturali protette del territorio regionale e i servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali, previsti nella legge regionale 15 novembre 2019, n.24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche.

4. Partecipano, inoltre, al Sistema INFEAS, secondo le forme e le procedure previste dalla presente legge, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le fondazioni, le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore, previsti nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, le associazioni professionali, le imprese e le associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati aventi finalità costitutive coerenti con i principi previsti nell'articolo 2 .

5. Il Sistema INFEAS fa parte del sistema nazionale INFEA, previsto nella legge n. 426/1998 e, in quanto tale, partecipa e collabora alla piena realizzazione degli obiettivi definiti congiuntamente a livello nazionale e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto nel d.lgs. n. 281/1997, in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità.

6. Il Sistema INFEAS opera, altresì, in collaborazione con altre reti, associazioni e istituzioni di livello nazionale e interregionale, nel campo dell'informazione ed educazione alla sostenibilità.

7. Il Sistema INFEAS favorisce la comunicazione, lo scambio di esperienze, la diffusione di buone pratiche, la messa in rete di esperienze e materiali tra i soggetti appartenenti al medesimo sistema, attraverso momenti di incontro e di confronto, attività di aggiornamento, di formazione e autoformazione degli operatori dei soggetti aderenti, azioni di informazione e comunicazione generali; promuove programmi e progetti di sistema.

8. La Regione svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Sistema INFEAS, in particolare attraverso l'analisi, la documentazione e la valutazione delle attività delle singole strutture dello stesso; garantisce, attraverso gli atti di programmazione previsti dalla presente legge, il necessario supporto agli enti che concorrono e partecipano al Sistema INFEAS.

Art. 4

(Centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale e alla sostenibilità)

1. Presso la direzione regionale competente in materia di ambiente è istituito, con apposito atto di organizzazione, il Centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale e alla sostenibilità, di seguito CREAS.

2. Nell'ambito del Sistema INFEAS, il CREAS svolge funzioni di:

- a) indirizzo e monitoraggio delle attività riguardanti l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, previsti nell'articolo 5;
- b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nel Sistema INFEAS e del coordinamento e dell'integrazione degli interventi;
- c) attuazione degli interventi di educazione ambientale e alla sostenibilità, dei quali è titolare la Regione, come previsti nell'articolo 9, comma 1, anche in collaborazione con gli altri soggetti del Sistema INFEAS;
- d) attività di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;
- e) istruttoria propedeutica all'adozione, da parte dei soggetti competenti, degli atti di programmazione, previsti negli articoli 7 e 8;

3. Il CREAS svolge, altresì, il ruolo di moderatore delle attività di condivisione della Rete di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità, prevista nell'articolo 6, assicurandone la conformità ai principi previsti nella presente legge.

Art. 5

(Centri di educazione alla sostenibilità)

1. I centri di educazione alla sostenibilità, di seguito CEAS, sono strutture informative ed educative distribuite sul territorio, che si rivolgono a istituti scolastici, famiglie, cittadini e comunità locali.

2. I CEAS sono costituiti dagli enti territoriali e dalle loro forme associative con popolazione residente complessiva minima pari a diecimila abitanti o dagli enti di gestione delle aree naturali protette. Alla gestione dei CEAS possono partecipare, preve apposite convenzioni con gli enti competenti, altri soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione.

3. Gli enti costituenti i CEAS provvedono all'attuazione delle proprie iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi dell'educazione ambientale e alla sostenibilità.

4. I CEAS operano prevalentemente per l'attuazione di azioni contenute nel programma triennale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale e alla sostenibilità, previsto nell'articolo 7, in particolare mediante la realizzazione di:

- a) servizi di informazione ai cittadini, campagne di sensibilizzazione, percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e cittadini;
- b) corsi e momenti di formazione e aggiornamento per i formatori e operatori del settore;
- c) soggiorni educativi e turismo sostenibile;
- d) materiali didattici e divulgativi, seminari, convegni ed eventi pubblici;
- e) attività di ricerca, analisi e monitoraggio in campo ambientale;
- f) attività di documentazione e gestione di spazi divulgativi ed editoriali specializzati.

5. I CEAS partecipano alla progettazione delle attività e degli interventi previsti dal Piano annuale di attuazione del Programma triennale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale e alla sostenibilità, previsto nell'articolo 7, sulla base degli indirizzi forniti dal CREAS.

6. La Giunta regionale, con apposito regolamento, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modalità e criteri generali per l'accreditamento dei CEAS, che consente l'inserimento degli stessi nel Sistema INFEAS.

7. L'accreditamento dei CEAS da parte della Regione è condizione necessaria per la partecipazione al Sistema INFEAS.

Art. 6

(Rete INFEAS)

1. La Rete per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale e alla sostenibilità, di seguito denominata Rete INFEAS, è costituita dai soggetti, pubblici e privati, a vario titolo impegnati sul territorio regionale nel campo dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, che interagiscono tra loro, con lo scambio e la condivisione di informazioni, dati, competenze e buone pratiche, utili alle finalità del Sistema INFEAS.

2. L'adesione alla Rete INFEAS avviene su base volontaria, in un contesto relazionale basato sui principi di reciprocità e fiducia.

CAPO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 7

(Programma triennale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale e alla sostenibilità)

1. La Regione individua le linee di indirizzo e gli obiettivi della programmazione in materia di informazione, formazione e di educazione e alla sostenibilità, attraverso il Programma triennale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale e alla sostenibilità, di seguito denominato Programma triennale INFEAS, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria regionale e la SRSvS.

2. Il Programma triennale INFEAS è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, prevista nell'articolo 10.

3. Il Programma triennale INFEAS definisce, per il triennio di riferimento, in particolare:

- a) le linee generali e le strategie di promozione dell'informazione, formazione e dell'educazione ambientale e alla sostenibilità;
- b) gli ambiti e le priorità di intervento;
- c) la descrizione del quadro finanziario pluriennale di riferimento e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti e tipologie di intervento;
- d) i criteri per la localizzazione e la selezione degli interventi;
- e) le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione.

4. Il Programma triennale INFEAS si articola in piani annuali di attuazione, come previsto nell'articolo 8.

5. Nei trenta giorni che precedono la scadenza del programma, la Giunta regionale adotta la proposta di Programma per il successivo triennio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, che provvede nei successivi sessanta giorni.

6. L'efficacia del Programma triennale INFEAS è prorogata fino all'approvazione del nuovo piano triennale.

Art. 8

(Piano annuale di attuazione del programma triennale INFEAS)

1. Il Piano annuale di attuazione del Programma triennale INFEAS è approvato dalla Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base degli indirizzi della programmazione triennale e delle disponibilità di bilancio. Il piano di attuazione definisce:

- a) gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, in coerenza con i dati e le informazioni fornite dal Sistema INFEAS;
- b) i criteri generali per la concessione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, delle misure di sostegno e dei contributi, previsti nella presente legge;
- c) l'ammontare delle risorse economiche disponibili e la relativa ripartizione tra le diverse misure di sostegno e tipologie di intervento;
- d) l'individuazione delle attività, delle manifestazioni e degli eventi ritenuti finanziabili;
- e) gli interventi e le misure di sostegno per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 9

(Attuazione della programmazione regionale del Sistema INFEAS)

1. La Regione provvede direttamente, per quanto attiene a:

1) le attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità di valenza regionale, interregionale e sovregionale, individuate negli atti di programmazione, anche avvalendosi dei CEAS o degli altri enti che partecipano al Sistema INFEAS;

2) l'organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione alla sostenibilità.

2. La Regione sostiene, altresì, la realizzazione delle attività indicate nell'ambito degli atti di programmazione, previsti dalla presente legge, mediante la concessione di contributi finanziari:

1) agli enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS, accreditati presso il Sistema INFEAS, per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione e educazione alla sostenibilità, nonché per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento strutturale dei CEAS stessi;

2) ai soggetti che concorrono e partecipano al Sistema INFEAS, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, mediante lo svolgimento di attività di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità individuate dal programma regionale INFEAS.

Art. 10

(Consulta regionale per l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile)

1. Per coordinare l'azione istituzionale in materia di educazione ambientale e alla sostenibilità, è istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato;
- c) dall'Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette o da un suo delegato;
- d) dall'Assessore regionale competente in materia di scuola, diritto allo studio e formazione professionale o da un suo delegato;
- e) dall'Assessore della Città Metropolitana di Roma Capitale competente in materia di ambiente o da suo delegato;
- f) dagli Assessori provinciali competenti in materia di ambiente o da loro delegati, anche in rappresentanza dei rispettivi Centri di coordinamento territoriale;
- g) da un rappresentante dell'ANCI Lazio;
- h) dal Direttore regionale competente in materia di ambiente;
- i) dal Direttore Generale dell'ARPA o da un suo delegato;
- l) dai Presidenti delle Aree naturali protette del Lazio o da un loro delegato.

3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato e si avvale del CREAS per il servizio di segreteria organizzativa.

4. La Consulta si riunisce con cadenza minima annuale e, in particolare:

- a) formula annualmente indirizzi e orientamenti per lo sviluppo del sistema INFEAS;
- b) svolge attività di valutazione dello stato di sviluppo del Sistema INFEAS e degli interventi di educazione ambientale e alla sostenibilità realizzati sul territorio regionale;
- c) promuove il coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati all'elaborazione del programma regionale INFEAS e, qualora ne ravvisi la necessità e su specifiche tematiche, convoca riunioni allargate e costituisce gruppi di lavoro aperti alla partecipazione dei CEAS e di altri soggetti del sistema INFEAS.

5. Il Presidente, in considerazione della rilevanza o particolare natura degli argomenti da trattare, può inoltre invitare alle riunioni della Consulta esperti e rappresentanti di altri enti e soggetti interessati.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 11

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la realizzazione degli interventi;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate per la realizzazione degli interventi.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, concernenti gli interventi per l'attuazione della programmazione regionale INFEAS, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

a) del "Fondo relativo al Sistema regionale INFEAS – parte corrente", con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l'anno 2026 ed euro 500.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) del "Fondo relativo al Sistema regionale INFEAS – parte in conto capitale", con uno stanziamento complessivo pari a euro 700.000,00, a valere sulle annualità 2026 e 2027, di cui euro 200.000,00, per l'anno 2026 ed euro 500.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2 "Spese in conto capitale".

2. All'attuazione della presente legge concorrono le risorse derivanti dai trasferimenti statali a valere sul fondo per gli interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile, istituito ai sensi del comma 1, dell'articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per la promozione dell’educazione ambientale e alla sostenibilità. Istituzione del sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge detta disposizioni volte alla promozione dell’educazione ambientale e alla sostenibilità, attraverso l’istituzione di un Sistema **regionale** di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità, il Sistema regionale INFEAS.

Il Sistema regionale INFEAS concorre alla composizione del Sistema nazionale INFEA che si configura come *“integrazione di Sistemi a scala regionale, aperto e dinamico, dove l’Amministrazione regionale svolge un ruolo di ascolto, di proposta e coordinamento, favorendo un colloquio continuo con i soggetti impegnati nel mondo dell’educazione ambientale”*¹.

Ciò premesso, la presente proposta di legge intende ovviare ad un vuoto legislativo, dettando per la prima volta un complesso organico di disposizioni, dirette a disciplinare l’istituzione del Sistema regionale INFEAS per integrarlo con il tema della **sostenibilità** sul territorio della regione Lazio.

Secondo la definizione elaborata dal rapporto Brundtland del 1987 e recepita nel programma delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030, la sostenibilità è un concetto multidimensionale, dove l’aspetto ambientale, insieme a quello sociale ed economico, ne rappresenta un segmento: conseguentemente l’educazione ambientale viene a compenetrarsi, in modo indissolubile, alla sostenibilità.

La codificazione del Sistema regionale INFEAS richiede la necessità di individuare i soggetti che lo compongono e le relative funzioni, gli strumenti, sia di programmazione che di attuazione ad uso del Sistema, nonché l’individuazione di risorse dedicate: a tal fine presiedono le norme, rispettivamente, previste:

- nel Capo II (SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ);
- nel Capo III (STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE);
- nel Capo IV (DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE).

L’istituzione del Sistema regionale INFEAS consentirà, inoltre, di consolidare sul territorio regionale realtà educative e di informazione in ambito ambientale, finora sviluppatesi sotto forma di specifiche progettualità legate a finanziamenti ad hoc, per lo più statali, e per questo limitate nel tempo.

Ci si riferisce, in particolare, ai progetti “LABLAZIO: una rete di laboratori territoriali provinciali e Centri per l’informazione, la formazione e l’Educazione ambientale”² e “LABNET-Lazio centro regionale per l’informazione e l’educazione ambientale”³ e all’esperienza delle Strutture centrali

¹ Definizione del Sistema nazionale INFEA rinvenibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente URL: <https://www.mase.gov.it/portale/il-sistema-nazionale-i-n-f-e-a->

² Il progetto è stato attivato con D.G.R. n. 4248 del 21 settembre 1999, e finanziato fino al 2010 con le risorse regionali stanziare in virtù dell’art. 6 della L.R. n. 74/1991.

³ Questo progetto è stato finanziato nell’ambito del Piano triennale di tutela Ambientale 1994-1996 grazie ad un finanziamento statale (Deliberazione CIPE 21.12.93).

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per la promozione dell’educazione ambientale e alla sostenibilità. Istituzione del sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità.”

regionali di Educazione Ambientale e del CREIA Regione Lazio (Coordinamento Centri Regionali di Educazione e Informazione Ambientale⁴: realtà educative oramai non più attive da circa un decennio.

➤ *Quadro normativo di riferimento*

Il legislatore nazionale fa riferimento, per la prima volta, al “*Sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale*” nell’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, senza fornirne una definizione, per autorizzare il rifinanziamento delle attività di informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione previste da altra norma, la legge 8 ottobre 1997, n. 344.

Un passaggio decisivo verso il riconoscimento formale del Sistema INFEA, sia da un punto di vista formale che sostanziale, avviene nel contesto degli accordi istituzionali tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, nel documento “*Nuovo quadro programmatico stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità*”, approvato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 1 agosto 2007, viene rappresentato che “*il Sistema Nazionale In.F.E.A. si configura come uno strumento di promozione, orientamento, potenziamento e attuazione di politiche nazionali e territoriali nel contesto dei processi educativi, formativi e informativi coerenti con gli indirizzi della sostenibilità e dei modelli di sviluppo ad essa collegati. Lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per il perseguimento di tale obiettivo sono chiamati a strutturare, secondo le proprie competenze ed autonomie istituzionali, un Sistema Nazionale In.F.E.A. come integrazione di Sistemi a scala regionale che siano in grado di articolarsi come organizzazioni aperte e dinamiche, dove l’Amministrazione regionale svolge un ruolo di regia e di coordinamento sia nei confronti degli Enti Locali, sia dei numerosi soggetti che, a vario titolo e con molteplici competenze, si occupano delle problematiche complesse che legano la sostenibilità all’educazione, alla formazione e all’informazione*”.

Del resto, la collaborazione istituzionale multilivello in materia di educazione ambientale viene sancita dal Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006), che all’art. 34, comma 6, lett. d) prevede che “*il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate*”, tra le altre, “*a favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell’integrazione ambientale.*”

Successivamente, con legge 28 giugno 2016, n. 132, viene istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente del quale fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca in

⁴ Si tratta di strutture sorte in seguito all’approvazione della D.G.R. n. 1327 del 23/12/2004 e soppresse con D.G.R. n. 35 del 21 gennaio 2014, le cui attività sono state finanziate con risorse statali (derivanti dall’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: Parchi e Riserve” - APQ7, sottoscritto il 4 maggio 2021) integrate da cofinanziamenti regionali.

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per la promozione dell’educazione ambientale e alla sostenibilità. Istituzione del sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità.”

ambientale, l’I.S.P.R.A., e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente, cui è demandata la funzione di collaborare con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l’attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In questo contesto si innesta la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata nel 2017 con Delibera CIPE n. 108, quale documento strategico di programmazione nel quale vengono individuate le azioni, che a livello nazionale e territoriale, l’Italia intende mettere in capo per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti a livello mondiale nell’Agenda 2030.

Ebbene, tra le condizioni ritenute abilitanti al rilancio sostenibile del Paese nel percorso di trasformazione secondo i principi dell’Agenda 2030, la SNSvS individua il Vettore di sostenibilità 2 – *Cultura per la sostenibilità*, nelle sue componenti legate all’educazione, alla formazione e all’informazione.

Nell’ambito delle legislazioni degli enti territoriali, i Sistemi INFEA sono organizzati e declinati in maniera diversificata, in ragione delle peculiarità di ogni singolo ente, e disciplinati sia da specifiche leggi di settore (per es. la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria) che da fonti di rango secondario (è il caso, per es., della Regione Sardegna e della Regione Campania).

Per quanto riguarda, infine, nello specifico la nostra regione, la presente proposta di legge rappresenta un’evoluzione delle previsioni contenute nell’art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, che dispongono quanto segue:

“1. La Regione promuove ed organizza, in attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2, lettera c), una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche in materia di tutela ambientale, portando a conoscenza della collettività i comportamenti necessari per prevenire l’inquinamento dell’ambiente e ridurre gli effetti dannosi.

2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, l’amministrazione regionale può:

- a) utilizzare gli strumenti di comunicazione più opportuni;*
- b) avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi degli enti subregionali e degli istituti di istruzione;*
- c) organizzare, realizzare e finanziare convegni, fiere, mostre e manifestazioni tendenti a favorire un’adeguata cultura del patrimonio naturale del territorio regionale e delle aree naturali protette e l’uso sostenibile delle risorse;*
- d) organizzare, realizzare e finanziare studi, ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative di carattere didattico, culturale e sociale, finalizzate a rendere consapevole la collettività dei problemi concernenti la tutela ambientale e l’uso sostenibile delle risorse”.*

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per la promozione dell’educazione ambientale e alla sostenibilità. Istituzione del sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità.”

Le già menzionate disposizioni risultano ancora formalmente in vigore; tuttavia, le autorizzazioni di spesa relative agli interventi previsti per l’attuazione della norma non sono state oggetto di rifinanziamento nell’ambito delle leggi di stabilità regionale dell’ultimo decennio.

L’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti
climatici, Transizione energetica, Sostenibilità

ELENA PALAZZO



Proposta di legge regionale recante: “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai fini redazionali si è tenuto conto della relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari a cura della struttura regionale proponente (nota prot. n. 905400 del 15 settembre 2025).

➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto si compone di n. 13 articoli raggruppati in quattro Capi, recanti: disposizioni di carattere generale sui principi ispiratori della legge e le finalità di interesse pubblico perseguite dal legislatore (Capo I); la disciplina del Sistema regionale di informazione, formazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità - Sistema INFEAS, con l’individuazione di soggetti e realtà che lo compongono e delle relative funzioni (Capo II); l’individuazione degli strumenti di programmazione regionale e degli strumenti di partecipazione degli stakeholder al Sistema INFEAS (Capo III); disposizioni di carattere finanziario, con particolare riferimento alla clausola di valutazione degli effetti finanziari della legge e agli oneri derivanti dall’attuazione della stessa (Capo IV).

È risalente ai primi anni del 2000 l’iniziativa del Ministero dell’Ambiente di adottare un programma INFEA (INFormazione Educazione Ambientale), finalizzato a diffondere sul territorio nazionale strutture di informazione, formazione e educazione ambientale. Nasce dunque il sistema INFEA come “*integrazione di Sistemi a scala regionale, aperto e dinamico, dove l’Amministrazione regionale svolge un ruolo di ascolto, di proposta e coordinamento, favorendo un colloquio continuo con i soggetti impegnati nel mondo dell’educazione ambientale*”.

La finalità della PL è quella di disciplinare sul territorio regionale, per la prima volta e in maniera organica, il sistema di informazione, formazione e di educazione ambientale, completandolo col tema della sostenibilità¹. L’aspetto ambientale, infatti, insieme a quello sociale ed economico, concorre a costituire

¹ Gli obiettivi perseguiti dalla PL sono: a) promuovere l’educazione alla sostenibilità, attraverso azioni integrate che coniugano aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, in particolare sui temi della protezione dell’ambiente, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della transizione energetica, dello sviluppo equo e sostenibile dei territori, della tutela della salute, della protezione e valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici; b) favorire la condivisione, con i cittadini e loro forme organizzate, delle conoscenze in materia di ambiente e sviluppo sostenibile in possesso della pubblica amministrazione, al fine di promuovere la partecipazione attiva alla costruzione di un futuro sostenibile; c) istituire e sviluppare il Sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità (INFEAS), in collaborazione con gli enti territoriali e locali, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio), il sistema scolastico e dell’alta formazione, le università, le imprese, gli enti del terzo settore e tutti i soggetti pubblici e privati, che nell’ambito delle loro attività costitutive operano in coerenza con i principi previsti; d) consolidare la gestione multilivello e partecipata delle politiche in materia di educazione ambientale e alla sostenibilità, attraverso l’istituzione del Sistema INFEAS e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti, favorendo l’integrazione e la collaborazione con istituti scolastici e reti territoriali, che perseguono l’educazione ambientale e alla sostenibilità; e) promuovere il coordinamento istituzionale tra gli enti del Sistema INFEAS e gli enti e i soggetti pubblici e privati operanti nel campo dell’educazione ambientale, anche attraverso specifici accordi e convenzioni; f) accrescere le competenze dei soggetti che operano nel campo dell’educazione ambientale e alla sostenibilità, offrendo percorsi di condivisione e aggiornamento, utili a sensibilizzare e coinvolgere la collettività sui temi dello sviluppo sostenibile; g) contribuire e partecipare al sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previsto nell’articolo 3, comma 5, della legge n. 426/1998 (Nuovi interventi in campo ambientale) e successive modifiche, sulla base degli atti di indirizzo e di programma approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni,

Proposta di legge regionale recante: “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”.

la multidimensionalità del concetto di sviluppo sostenibile come enucleato nel rapporto Brundtland del 1987 e recepito nel programma dell’Agenda 2030 adottata dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite in occasione del Vertice sullo Sviluppo Sostenibile del 2015².

previsti nel d.lgs. n. 281/1997 e successive modifiche e al processo di aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS).

² *“Secondo la definizione dell’International Union for Conservation of Nature (IUCN) l’Educazione ambientale è il “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza e attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente.” La definizione di “Educazione ambientale” è andata modificandosi nel corso del tempo, adattandosi alle problematiche ambientali insorte nel corso dei decenni, all’evoluzione del rapporto uomo - ambiente, e alla necessità quindi di inserire nella disciplina elementi di aggiornamento e di ampliamento dell’azione educativa secondo i concetti di sviluppo sostenibile e di sostenibilità. Nonostante l’evoluzione, la disciplina ha sempre mantenuto il proprio carattere fondante, e cioè quello di comunicare e consolidare, nel percorso formativo dei discenti, la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e dei suoi processi, nonché la consapevolezza della responsabilità individuale nel mantenimento, nel miglioramento e nella tutela degli equilibri naturali, con l’obiettivo di contrastare la distruzione ambientale. Il documento conclusivo della Prima Conferenza Internazionale sull’Educazione ambientale, tenutasi a Tbilisi nel 1977 e promossa dall’UNESCO, valorizzava l’importanza strategica dell’Educazione ambientale e in esso venivano auspiccate le caratteristiche della disciplina come di seguito riportato: “L’educazione all’ambiente deve essere impartita a tutte le età e ad ogni livello di educazione, formale e informale. I mezzi di comunicazione di massa hanno il pesante compito di porre le loro immense risorse a servizio di questa missione educativa. È importante che, accanto agli specialisti dell’ambiente, tutti coloro che in forma concreta con le proprie azioni e le proprie decisioni possono incidere su di esso, ricevano nel corso della propria formazione le cognizioni e le capacità necessarie ed acquisiscano pienamente il senso delle proprie responsabilità a tale riguardo. Una bene intesa Educazione ambientale deve essere globale, deve protrarsi per tutta la durata dell’esistenza umana e aver presenti i cambiamenti di un universo in rapida trasformazione. Deve preparare l’individuo alla vita, grazie alla comprensione dei gravi problemi del mondo contemporaneo e all’acquisizione delle capacità e delle qualità necessarie ad adempiere un compito produttivo, al fine di migliorare le condizioni della vita e di proteggere l’ambiente, tenendo nel debito conto i valori etici. Adottando un procedimento globale, basato su un approccio decisamente interdisciplinare, essa ricrea una visione complessiva conforme alla reale compenetrazione dell’ambiente naturale e di quello creato dall’uomo. Contribuisce inoltre a dare il senso della stretta continuità che collega l’atto di oggi alle sue conseguenze di domani. Dimostra l’interdipendenza esistente tra le comunità nazionali, e insieme l’urgenza di solidarismo tra l’intera umanità. L’educazione all’ambiente deve essere aperta alla comunità. Deve associare il singolo ad un processo attivo di soluzione dei problemi nel contesto di specifiche realtà, deve animare l’iniziativa, la responsabilità e l’impegno a costruire un avvenire migliore. Per sua natura, l’Educazione ambientale può decisamente contribuire al rinnovamento del processo educativo.” La Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro 1992), conosciuta anche come il Summit della Terra, sottolinea, nel documento conclusivo di Agenda 21, il ruolo dell’Educazione ambientale nei processi di Sviluppo Sostenibile. Le urgenti criticità ambientali, quali il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la desertificazione e la crisi delle fonti di energia non rinnovabili, hanno avuto ripercussioni pesantissime sui sistemi economici e sociali delle nazioni; fenomeni come l’ineguale accesso all’acqua o le ripercussioni di calamità naturali generano sistemi di povertà diffusa, con conseguente marginalizzazione delle fasce sociali più deboli (attraverso analfabetismo, malattie, crisi abitativa) e aumento di conflittualità. Nella Conferenza del 1992, l’Educazione ambientale ha dunque preso atto delle ripercussioni socioeconomiche legate alla crisi ambientale e ha pertanto allargato i propri contenuti, arricchendosi di connotati economici, sociali e etici, che hanno portato alla definizione più estesa di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). È durante il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002, tuttavia, che la comunità internazionale prende atto del ruolo cruciale dell’ESS. I principi e gli obiettivi di questa evoluzione della disciplina si ravvisano negli obiettivi del Decennio dell’Educazione Sostenibile (DESS), proclamato dalle Nazioni Unite per il periodo 2005-2014 e coordinato dall’Unesco. Lo scopo ultimo del DESS è l’integrazione dei principi, dei valori e delle pratiche dello sviluppo sostenibile in tutti gli aspetti dell’educazione e dell’apprendimento. Al termine del Decennio dell’Educazione Sostenibile, nel 2014, ad Aichy-Nagoya, è stato ufficialmente lanciato dall’Unesco il Global Action Programme (GAP) per l’educazione allo sviluppo sostenibile con 5 aree d’intervento prioritarie: 1. Inserire l’educazione allo sviluppo sostenibile sia nelle politiche educative che in quelle per lo sviluppo sostenibile; 2. Integrare i principi di sostenibilità nei contesti educativi e formativi; 3. Rafforzare le competenze degli insegnanti e dei formatori; 4. Mobilitare i giovani; 5. Promuovere la creazione di programmi e reti su scala territoriale. Con l’approvazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che costituisce il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, lo*

Proposta di legge regionale recante: “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”.

La codificazione del Sistema regionale INFEAS³, attraverso l’individuazione di attori e stakeholders, la regolamentazione di attribuzioni e strumenti, sia di programmazione che di attuazione, supportata anche dall’individuazione di risorse dedicate, consente, inoltre, di realizzare un ulteriore intento: consolidare sul territorio regionale realtà educative e di informazione in ambito ambientale, finora sviluppatasi sotto forma di specifiche progettualità legate a finanziamenti ad hoc e per questo limitate nel tempo⁴.

La PL prevede una serie di strumenti di regolamentazione con diversa efficacia normativa. In particolare, è prevista l’adozione:

1. di un regolamento regionale recante la procedura e la definizione dei requisiti per l’accreditamento dei Centri di educazione alla sostenibilità (di seguito CEAS), ai fini del loro inserimento nel Sistema

sviluppo sostenibile è stato messo al centro delle politiche mondiali. L’Agenda 2030, con i suoi 17 obiettivi (Sustainable Development Goals) e 169 target, traccia una serie di traguardi specifici da realizzare entro il 2030, riconoscendo che la sostenibilità dei processi di sviluppo trascende gli ambiti di applicazione nazionale e necessita di una coerenza di politiche e comportamenti a livello globale. Alla luce di questa sua dimensione olistica, l’Agenda 2030 impone di porre il benessere delle persone e del pianeta al centro della politica, dell’economia e della società. In Italia il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Istruzione hanno da sempre avuto una proficua collaborazione sul tema dell’Educazione ambientale, e nel 2015 un gruppo di lavoro interministeriale ha elaborato delle nuove Linee guida. La collaborazione tra i due Ministeri si è rafforzata nel 2016, con la firma di un Protocollo d’intesa sull’Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile nelle scuole, e a novembre 2016 i due Ministeri hanno sottoscritto una Carta nazionale sul tema, che riassume i risultati di Tavoli tematici cui hanno partecipato esperti autorevoli, uno dei quali dedicato all’Agenda 2030 e all’educazione allo sviluppo sostenibile. Nel 2018 inoltre, i Ministeri hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa con l’obiettivo di elaborare un Piano nazionale per l’Educazione ambientale per le scuole italiane di ogni ordine e grado, che prevede una serie di iniziative: percorsi di Educazione ambientale per gli studenti, formazione e aggiornamento per docenti e ATA, riqualificazione degli spazi educativi e degli edifici scolastici nel rispetto della sostenibilità ambientale e di una migliore efficienza energetica, esperienze di scuola-lavoro nel settore della green economy.” Fonte: “GENS: strategia regionale per l’educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS) nelle aree naturali protette del Lazio” (D.G.R. n. 421/2020).

³ La Regione, nell’ambito del Sistema INFEAS, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e opera attraverso i seguenti soggetti: a) il Centro Regionale di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CREAS); b) i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS), accreditati al Sistema; c) la Consulta per l’educazione ambientale e alla sostenibilità. Concorrono al Sistema INFEAS, l’ARPA Lazio, gli enti territoriali di area vasta, i comuni e le loro forme associative, gli enti di gestione delle aree naturali protette del territorio regionale e i servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali previste dalla l.r. n. 24/2019 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche. Partecipano, inoltre, al Sistema INFEAS, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le fondazioni, le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore ex d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, le associazioni professionali, le imprese e le associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati aventi finalità costitutive coerenti con i principi previsti dalla legge. Il Sistema INFEAS fa parte del sistema nazionale INFEA previsto nella legge n. 426/1998 e, in quanto tale, partecipa e collabora alla piena realizzazione degli obiettivi definiti congiuntamente a livello nazionale ed approvati in sede di Conferenza Stato-regioni, come previsto nel d.lgs. n. 281/1997, in materia di educazione all’ambiente e alla sostenibilità. Il Sistema INFEAS opera, altresì, in collaborazione con altre reti, associazioni, istituzioni di livello nazionale e interregionale nel campo dell’informazione ed educazione alla sostenibilità.

⁴ Ci si riferisce, in particolare, al progetto “LABLAZIO: una rete di laboratori territoriali provinciali e Centri per l’informazione, la formazione e l’Educazione ambientale” attivato con D.G.R. n. 4248 del 21 settembre 1999 e finanziato fino al 2010 con le risorse regionali stanziare in virtù dell’art. 6 della L.R. n. 74/1991, al progetto LABNET-Lazio centro regionale per l’informazione e l’educazione ambientale, nell’ambito del Piano triennale di tutela Ambientale 1994-1996 grazie ad un finanziamento statale (Deliberazione CIPE 21.12.93), all’esperienza delle Strutture centrali regionali di Educazione Ambientale e del CREIA Regione Lazio (Coordinamento Centri Regionali di Educazione e Informazione Ambientale), sorte in seguito all’approvazione della D.G.R. n. 1327/2004 e soppresse con D.G.R. n. 35/2014, le cui attività sono state finanziate con risorse statali (derivanti dall’Accordo di Programma Quadro "Aree sensibili: Parchi e Riserve" - APQ7) integrate da cofinanziamenti regionali.

Proposta di legge regionale recante: “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”.

regionale INFEAS. L’accreditamento è condizione necessaria per l’accesso ai contributi per la realizzazione di attività di educazione ambientale e alla sostenibilità;

2. di un programma triennale con il quale il Consiglio regionale fornisce alla Giunta regionale le linee di indirizzo, le strategie e gli ambiti di intervento in materia di informazione, formazione e di educazione e alla sostenibilità;
3. di un piano operativo con il quale la Giunta regionale definisce le azioni e gli interventi in concreto da attuarsi nell’anno di riferimento, in coerenza e in attuazione di quanto previsto nel programma triennale.

Nello specifico, per quel che concerne i singoli articoli, dopo gli articoli 1 e 2 relativi all’oggetto, ai principi e alle finalità della PL l’articolo 3 disciplina l’istituzione del Sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità (Sistema INFEAS), mentre l’articolo 4 è relativo al Centro di coordinamento regionale per l’educazione ambientale e alla sostenibilità (CREAS)⁵.

L’articolo 5 dispone con riferimento ai Centri di educazione alla sostenibilità (CEAS), quali strutture informative ed educative distribuite sul territorio, che si rivolgono a istituti scolastici, famiglie, cittadini e comunità locali⁶, mentre l’articolo 6 è relativo alla Rete INFEAS costituita dai soggetti, pubblici e privati, a vario titolo impegnati sul territorio regionale nel campo dell’educazione ambientale e alla sostenibilità, che interagiscono tra loro, con lo scambio e la condivisione di informazioni, dati, competenze e buone pratiche, utili alle finalità del Sistema INFEAS.

Gli articoli 7 e 8 sono riferiti agli strumenti della programmazione (nello specifico il Programma triennale per l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale e alla sostenibilità approvato dal Consiglio regionale e il Piano annuale di attuazione del programma triennale INFEAS approvato

⁵ Nell’ambito del Sistema INFEAS, il CREAS svolge funzioni di: a) indirizzo e monitoraggio delle attività riguardanti l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai CEAS; b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nel Sistema INFEAS e del coordinamento e dell’integrazione degli interventi; c) attuazione degli interventi di educazione ambientale e alla sostenibilità a titolarità regionale, anche in collaborazione con gli altri soggetti del Sistema; d) attività di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; e) istruttoria propedeutica all’adozione, da parte dei soggetti competenti, degli atti di programmazione. Svolge, altresì, il ruolo di moderatore delle attività di condivisione della Rete INFEAS assicurandone la conformità ai principi previsti nella legge.

⁶ I CEAS sono costituiti dagli enti territoriali e dalle loro forme associative con popolazione residente complessiva minima pari a diecimila abitanti o dagli enti di gestione delle aree naturali protette. Alla gestione dei CEAS possono partecipare, previa apposite convenzioni con gli enti competenti, altri soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione. Gli enti costituenti i CEAS provvedono all’attuazione delle proprie iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi dell’educazione ambientale e alla sostenibilità. I CEAS operano prevalentemente per l’attuazione di azioni contenute nel programma triennale INFEAS per l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale e alla sostenibilità, previsto nell’art. 7, in particolare mediante la realizzazione di: a) servizi di informazione ai cittadini, campagne di sensibilizzazione, percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e cittadini; b) corsi e momenti di formazione e aggiornamento per i formatori e operatori del settore; c) soggiorni educativi e turismo sostenibile; d) materiali didattici e divulgativi, seminari, convegni ed eventi pubblici; e) attività di ricerca, analisi e monitoraggio in campo ambientale; f) attività di documentazione e gestione di spazi divulgativi ed editoriali specializzati. I CEAS partecipano alla progettazione delle attività ed interventi previsti dal Piano annuale di attuazione del Programma triennale INFEAS, sulla base degli indirizzi forniti dal CREAS. L’accreditamento dei CEAS da parte della Regione è condizione necessaria per la partecipazione al Sistema INFEAS.

Proposta di legge regionale recante: “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”.

dalla Giunta regionale), l’articolo 9 dispone circa l’attuazione della programmazione⁷ e l’articolo 10 disciplina l’istituzione della Consulta regionale per l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, quale organo che coordina l’azione istituzionale in materia.

Infine, l’articolo 11 reca la clausola di valutazione degli effetti finanziari ex art. 42 della l.r. n. 11/2020 e all’articolo 12 si prevede la norma finanziaria. All’interno di quest’ultima si dispone l’istituzione di due appositi fondi a seconda della natura delle spese di parte corrente e in conto capitale, con uno stanziamento complessivo pari a euro 400 mila per l’anno 2026 ed euro 1 milione per l’anno 2027.

L’articolo 13 è relativo all’entrata in vigore.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale con riferimento all’attuazione della programmazione regionale INFEAS di cui all’articolo 9.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

All’articolo 9 sono indicati le azioni e gli interventi che realizzano le finalità della PL e che comportano spese di parte corrente per le attività svolte direttamente dalla Regione (attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità e di organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione alla sostenibilità) nonché spese, sia di parte corrente che in conto capitale, per la concessione di contributi per le attività e per il funzionamento (anche mediante interventi di potenziamento strutturale) dei CEAS. Si prevede, inoltre, la concessione di contributi in favore dei soggetti che concorrono e partecipano al Sistema INFEAS, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, della PL⁸, mediante lo svolgimento di attività di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità individuate dal programma regionale INFEAS (spese di parte corrente).

⁷ La Regione provvede direttamente, per quanto attiene a: 1) le attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità di valenza regionale, interregionale e sovraregionale, individuate negli atti di programmazione, anche avvalendosi dei CEAS o degli altri enti che partecipano al Sistema INFEAS; 2) l’organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione alla sostenibilità. La Regione sostiene, altresì, la realizzazione delle attività indicate nell’ambito degli atti di programmazione, previsti dalla presente legge, mediante la concessione di contributi finanziari: 1) agli enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS accreditati presso il Sistema regionale INFEAS per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione e educazione alla sostenibilità, nonché per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento strutturale dei CEAS stessi; 2) ai soggetti che concorrono e partecipano al Sistema INFEAS, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 e comma 4, mediante lo svolgimento di attività di informazione, formazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità individuate dal programma regionale INFEAS.

⁸ Ai sensi della previsione citata: “3. Concorrono al Sistema INFEAS, l’ARPA Lazio, gli enti territoriali di area vasta, i comuni e le loro forme associative, gli enti di gestione delle aree naturali protette del territorio regionale e i servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali previste dalla legge regionale n. 24/2019 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche. 4. Partecipano, inoltre, al Sistema INFEAS, secondo le forme e le procedure previste dalla presente legge, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le fondazioni, le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore previsti nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, le associazioni

Proposta di legge regionale recante: “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”.

Come già rappresentato è intento del legislatore regionale disciplinare l’educazione ambientale e alla sostenibilità in maniera organica tramite l’istituzione di un Sistema con una struttura dinamica ma destinata a permanere nel tempo. In questo senso, la disciplina in argomento si pone come uno sviluppo della previsione normativa di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, recante “Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36”.⁹

Per quel che concerne la quantificazione degli oneri di parte corrente, si è tenuto conto della spesa storica effettuata per le attività di educazione ambientale e alla sostenibilità già realizzate nell’ambito di progetti esistenti. In particolare, ci riferisce all’esperienza del programma GENS “Strategia Regionale per l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) nelle Aree naturali Protette del Lazio”, di cui alla D.G.R. n. 421/2020¹⁰. L’ultimo Bando dell’Offerta educativa del catalogo GENS (anno 2024/2025) è stato dotato di una provvista finanziaria complessiva di euro 391.336,00 (determinazioni nn. G13460/2024 e G13923/2024), con un assorbimento di risorse che conferma il trend di crescita progressiva della spesa nel corso degli ultimi tre bandi, resasi necessaria per far fronte all’aumento della domanda da parte dei destinatari finali del programma:

Bando dell’Offerta educativa del catalogo GENS		
Atto di finanziamento	Periodo di riferimento	Dotazione finanziaria Avviso
DE n. G10292/2022	Anno 2022/2023	249.997,44
DE n. G16871/2023	Anno 2023/2024	300.000,46
DE nn. G13460/2024 e G13923/2024	Anno 2024/2025	391.336,00

Da citare, inoltre, le attività svolte da ARPA Lazio, in qualità di soggetto partner nel progetto di rilancio del sistema INFEAS (DD nn. G17179/2024 e G09783/2025), finanziato dal MASE nell’ambito

professionali, le imprese e le associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati aventi finalità costitutive coerenti con i principi previsti nell’articolo 2.”

⁹ Ai sensi della normativa citata: “1. La Regione promuove ed organizza, in attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2, lettera c), una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche in materia di tutela ambientale, portando a conoscenza della collettività i comportamenti necessari per prevenire l’inquinamento dell’ambiente e ridurre gli effetti dannosi. 2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, l’amministrazione regionale può: a) utilizzare gli strumenti di comunicazione più opportuni; b) avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi degli enti subregionali e degli istituti di istruzione; c) organizzare, realizzare e finanziare convegni, fiere, mostre e manifestazioni tendenti a favorire un’adeguata cultura del patrimonio naturale del territorio regionale e delle aree naturali protette e l’uso sostenibile delle risorse; d) organizzare, realizzare e finanziare studi, ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative di carattere didattico, culturale e sociale, finalizzate a rendere consapevole la collettività dei problemi concernenti la tutela ambientale e l’uso sostenibile delle risorse. 3. La Regione promuove, altresì, la consultazione delle associazioni di cittadini e degli altri enti ed organismi culturali, scientifici, ambientalisti, economici, professionali e sindacali nella fase di predisposizione delle leggi regionali, degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nella materia della tutela ambientale, attraverso la costituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, di una consulta dei rappresentanti dei suddetti enti ed organismi.”.

¹⁰ Deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2020, n. 421, concernente: “Approvazione di uno strumento generale di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità nel Sistema delle Aree Naturali Protette Regionali denominato “Gens: Strategia Regionale per l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) nelle Aree naturali Protette del Lazio”. Il programma GENS, che rappresenta una delle iniziative di educazione ambientali più importanti finora messe in campo dalla Regione Lazio, è stato finanziato sul capitolo di spesa U0000E21920, sulla base dell’offerta formativa elaborata dalle Aree naturali protette aderenti all’iniziativa.

Proposta di legge regionale recante: “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”.

dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Direttoriale n. 253 del 20/12/2023, che ha visto una spesa a carico del bilancio regionale pari a euro 60.000,00, per l’annualità 2024 ed euro 80.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026. Con riferimento al predetto Avviso, con la D.G.R. n. 754/2024 la Regione Lazio ha aderito all’Avviso pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rivolto a Regioni, Province Autonome e Città Metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, in materia di Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, sottoscrivendo col Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 15/10/2024, l’Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto denominato “C.R.E.A. IN.F.E.A.S. Istituzione di un Coordinamento per il Rilancio dell’Educazione Ambientale e del sistema IN.F.E.A.S. e adeguamento della SRSvS 2021 alla SNSvS 2022”. Le attività del citato progetto rientrano tra gli interventi ascrivibili alla categoria “Cultura per la sostenibilità”, individuata dall’Avviso nelle sue tre declinazioni dell’informazione, della formazione ed educazione come rappresentativa di ogni azione utile al processo di attuazione e territorializzazione della SNSvs, funzionale all’aggiornamento della medesima SNSvS. Al riguardo, ARPA Lazio, coerentemente con le attività di competenza in materia di educazione ambientale, formazione e informazione sullo stato dell’ambiente e dei fenomeni di inquinamento con impatto sulla salute umana, previste ai sensi della l.r. n. 45/1998 relative, svolge il ruolo di interlocutore privilegiato. Per il progetto citato – oltre alle risorse regionali precedentemente evidenziate – è previsto un finanziamento da parte dello Stato pari a euro 194.400,00.

Per quel che concerne le spese in conto capitale, le risorse sono da destinare alle dotazioni patrimoniali (attrezzature, hardware, beni mobili e immobili) da utilizzarsi nello svolgimento di attività di educazione, formazione e informazione, considerato che le ultime spese in c/capitale, a valere su risorse regionali, riguardanti specificatamente l’educazione ambientale, si riferiscono al triennio 2008 – 2010 e consistono nella concessione di contributi in favore delle province laziali (per complessivi euro 785 mila), per il finanziamento della rete dei laboratori e dei centri per l’educazione ambientale rientranti nel progetto di carattere sperimentale LABLAZIO, di cui alla D.G.R. n. 4842/1999.

Considerato il notevole lasso di tempo intercorso dagli ultimi investimenti, risulta necessario prevedere risorse utili ad ovviare alla obsolescenza della strumentazione e a garantire la piena fruibilità delle sedi operative di cui dovranno dotarsi i CEAS, per soddisfare i requisiti strutturali e strumentali richiesti per l’accreditamento al Sistema INFEAS e per assolvere il compito loro affidato dal legislatore, in qualità di nodi del Sistema INFEAS, promotori e attuatori di attività educative per le realtà locali di riferimento anche al fine di contribuire al processo di territorializzazione della SNSvS.

Dunque, per la prima fase di attuazione della legge regionale, si ritiene ragionevole quantificare le spese di cui all’articolo 9, in euro 500 mila annuali sia per la parte corrente e sia per la parte in conto capitale. Tuttavia, considerata la necessità di adottare il regolamento per l’accreditamento dei CEAS, che consente l’inserimento e la partecipazione degli stessi al Sistema INFEAS (art. 5, c. 6), per l’anno 2026 è stata prevista una dotazione finanziaria pari a euro 200 mila sia per la parte corrente e sia per la parte in conto capitale, per poi stabilire la dotazione medesima in euro 500 mila ciascuno per l’anno 2027.

Si ricorda, infine, che l’istituzione della Consulta regionale per l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile ex art. 10 della PL non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.

Proposta di legge regionale recante: “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ”.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dalla quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l’istituzione nel programma 02 della missione 09, titoli 1 e 2, del “Fondo relativo al Sistema regionale INFEAS – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2026 ed euro 500.000,00, per l’anno 2027, e del “Fondo relativo al Sistema regionale INFEAS – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2026 ed euro 500.000,00, per l’anno 2027.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2 (cap. U0000T27501 e U0000T28501) che, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 23/2024.

Si prevede, altresì, il concorso delle risorse derivanti dai trasferimenti statali a valere sul fondo ex comma 1 dell’articolo 109 della legge n. 388/2000, iscritte nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” (capitoli: E0000224171, U0000E33112 ed U0000E3313)¹¹.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla PL in oggetto, si provvede come sinteticamente rappresentato nei seguenti schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.400.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.400.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				

¹¹ Alla data di redazione della presente relazione, le risorse con vincolo di destinazione ammontano complessivamente a euro 194.400,00 (di cui euro 77.760,00 confluite nell’avanzo vincolato e ancora da riscrivere, euro 48.600,00 stanziati sul 2025 ed euro 68.040,00 stanziati sul 2026).

Proposta di legge regionale recante: "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA'. ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ".

Fondi speciali	-	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui parte in conto capitale	-	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale"

Dott. MARCO MARAFINI



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Luisa Regimenti)